

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data 21/12/93

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI
ALLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO

(V comma, art. 9 Legge 18 marzo 1968, n. 337)

LA PRESENTE BOZZA DI REGOLAMENTO E' STATA ELABORATA DALL'AGIS-ANESV SEZIONE INTERREGIONALE DELLE TRE VENEZIE, DALLA C.G.I.L.-S.N.A.V. DELEGAZIONE INTERREGIONALE TRE VENEZIE, DALLA C.I.S.L.-SNISV DELEGAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, C.I.S.L.-SNISV DELEGAZIONE VENETO, ASCOM-ASSOSPETTACOLO DELEGAZIONE VENETO, ANSVA-CONFESERCENTI DELEGAZIONE INTERREGIONALE TRE VENEZIE E SVANA NAZIONALE.

Il giorno 14 marzo 1991 in Padova, presso la sede dell'AGIS Delegazione Interregionale delle Tre Venezie, si sono riuniti i rappresentanti:

- dell'ANESV: sigg. ZAMPERLA EMILIO e GRANDI GIANFRANCO
- della C.G.I.L.-S.N.A.V.: sigg. POZZI ALBERTO ; PULIERO GIANFRANCO e TONINI EZIO
- della C.I.S.L.-S.N.I.S.V. Friuli Venezia Giulia: sig. GRANDI GIANCARLO
- della C.I.S.L.-S.N.I.S.V. Veneto: sigg. BAITC BORIS e ORIATO LUCIO
- ASCOM-ASSOSPETTACOLO: sig. FACCIOLI WALTER
- dell'ANSVA-CONFESERCENTI: sig. CAVALIERE OLIVIERO
- della SVANA: sig. CANIZZARO AURELIO

che hanno concordato l'allegata bozza di regolamento per la CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. Si impegnano a sostenerlo presso tutti i Comuni delle Tre Venezie o altri Enti superiori.

La bozza di regolamento-tipo siglata dai rappresentanti indicati fa parte integrante del verbale stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ANESV - Zamperla Emilio
Grandi Gianfranco

per la CGIL-SNAV - Pozzi Alberto
Puliero Gianfranco
Tonini Ezio

per la CISL-SNISV Grandi Giancarlo (Friuli-Venezia Giulia)

per la CISL-SNISV. Baitc Boris
(Veneto) Oriato Lucio

per l'ASCOM-ASSOSPETTACOLO - Faccioli Walter

per l'ANSVA-CONFESERCENTI - Cavaliere Oliviero

per la SVANA - Canizzaro Aurelio

Zamperla Emilio
Alberto Pozzi
Puliero G.
Grandi Giancarlo
Baitc Boris
Lucio Oriato
Faccioli Walter
Cavaliere Oliviero
Canizzaro Aurelio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELLE AREE ALLE DITTE DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 1 - Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di

- Sagre - Fiere - Feste tradizionali (Sezione I)
- Parchi di divertimento organizzati (Sezione II)
- Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni (Sezione III)

L'organizzazione dei parchi di divertimento è soggetta alla normativa del presente regolamento.

SEZIONE I^

CONCESSIONE DELLE AREE

X Art. 2 - Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della Legge 18/03/1968 n. 337; almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione dall'Ente locale, sentiti gli interessati.

Nei sessanta giorni precedenti la data di inizio

della manifestazione, non può essere consentito l'esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati, fatta eccezione, nel caso esista consuetudine; la consuetudine rimane inalterata anche in caso di interruzione se questa è dovuta a cause di forza maggiore.

L'organo amministrativo cui compete il rilascio delle concessioni, dovrà valutare di comune accordo con le organizzazioni di categoria, in caso di presunta variazione in eccesso dell'organico del Parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo.

Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Contestualmente, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare.

La qualifica di "ATTRAZIONE DI NOVITA'" è attribuibile ad un'attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

* Art. 3 - Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, dovrà essere mantenuta un'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dei concessionari abituali.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione. In seguito

l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti "attrazione tradizionale" e soggetta a tutte le norme che ne disciplinano l'accettazione e l'esercizio.

E' riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni.

Le istanze dovranno essere corredate da:

- 1) generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, dell'autorizzazione ministeriale, della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 2) le esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337; in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata;
- 3) il numero del contrassegno ministeriale e, limitatamente alle attrazioni di carattere generico, il tipo di trattenimento che si intende esercitare;
- 4) una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- 5) i documenti originali di cui al punto 1) dovranno essere presentati all'atto della concessione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Art. 4 - L'esito dell'istruttoria dovrà essere notificato agli interessati almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione; in difetto è presunta l'accettazione dell'istanza.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificamente motivato. La motivazione ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco, avverso il provvedimento negativo, da parte dell'interessato

assistito dalle organizzazioni di categoria.

Il ricorso deve essere presentato entro i quindici giorni successivi alla data della notifica del diniego, cui farà fede il timbro postale di spedizione.

Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione.

REQUISITI PREFERENZIALI

* Art. 5 - In sede di istruttoria agli effetti dell'accettazione l'organo competente dovrà tener conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente e all'attrazione:

- 1) numero delle presenze dell'attrazione alla medesima manifestazione;
- 2) anzianità di frequenza dell'esercente alla medesima manifestazione;
- 3) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario (si rileva dal numero di IF dell'autorizzazione ministeriale);
- 4) anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione;
- 5) anzianità di residenza nella provincia e nella regione.

Il requisito di cui al punto 4), dovrà essere documentato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

E' attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

Il numero delle accettazioni dovrà essere relativo al concordato di cui al 3° comma dell'art. 2.

PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI

- A) Per ogni precedente manifestazione nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio PUNTI 5
- B) Punteggio acquisito dal concessionario per ogni frequenza, anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione, a partire dall'anno 1968 ove l'effettiva presenza fosse precedente PUNTI 5
- C) Anzianità di appartenenza alla categoria del concessionario
Per ogni anno dalla data del rilascio del nulla osta ministeriale PUNTI 1
- D) Anzianità di gestione del concessionario dell'attrazione interessata alla concessione. Per ogni anno PUNTI 0,5
- E) Residenza
da almeno 5 anni { - nelle Regioni Veneto, Friuli-Venezia
 { - PUNTI 8
 { - Giulia, Trentino-Alto Adige - PUNTI 10
 { - nella Provincia

Nel caso il punteggio fra due o più richiedenti risultasse pari, sarà data preferenza al residente nella provincia o nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino alto Adige. I punteggi di cui al punto E) non sono cumulabili e saranno attribuiti "una-tantum" al rilascio della prima concessione.

Il punteggio acquisito dall'attrazione in caso di trasferimento di proprietà o di gestione sarà ridotto del 50%.

La rinuncia volontaria alla concessione già rilasciata, ove non sia strettamente conseguenza di cause di forza maggiore dimostrabili dall'interessato, comporterà la perdita del 50% del punteggio precedentemente acquisito in virtù del requisito preferenziale di cui al punto A).

Il punteggio complessivo ottenuto in qualità di concessionario, strettamente personale e non trasferibile, sarà computato nella somma, al punteggio riferito all'attrazione per la quale sia stata presentata istanza, meramente ai fini dell'accettazione.

Il concessionario avente il maggior punteggio di cui al punto A), avrà diritto alla scelta dello stallo, fra quanti messi a disposizione per le attrazioni dello stesso tipo.

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Art. 6 - E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, a condizione che le dimensioni di quest'ultima siano o inalterate, o in difetto o in eccesso del 5% - 10% - 15% (in metri quadrati) ~~per le piccole, medie e grandi attrazioni~~; il punteggio di cui al punto A) rimane inalterato.

E' consentita altresì la sostituzione purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e tipo completamente diverse da quelle esistenti nel parco.

La classificazione delle attrazioni in "piccole", "medie" e "grandi" si riferisce all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modificazioni. Qualora le misure di ingombro in eccesso superassero le su citate percentuali, il punteggio di cui al punto A) sarà ridotto del 50%.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa,

sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte alle manifestazioni future.

Nel caso di sostituzione dell'attrazione con altra di diverso tipo, nel rispetto del disposto del 4° comma dell'art. 2 dello stesso regolamento, anche se di dimensioni uguali o inferiori alla precedente attrazione, il punteggio di cui al punto A) si trasferisce alla nuova attrazione ridotto del 20%.

Ove la nuova attrazione abbia misure di ingombro in eccesso rispetto alla precedente, il punteggio di cui al punto A) sarà ridotto del 50%. Rimane applicabile per analogia il disposto del su citato 4° comma dell'art. 2.

Contestualmente all'esito dell'istruttoria, deve essere notificata alle organizzazioni sindacali di categoria la graduatoria dei punteggi attribuiti ai richiedenti.

L'attrazione che ha già partecipato al parco, fino a quando sarà gestita dall'esercente cui è stata rilasciata la prima concessione, non potrà essere sostituita da altra dello stesso tipo anche se appartenente o gestita da esercente avente punteggio superiore.

PARTECIPAZIONE AL PARCO PER ROTAZIONE

- X Art. 7 - La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente nel caso in cui il numero delle accettazioni possibili ai sensi del 4° comma - art. 2 - sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punti risulti equivalente.

GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

- X Art. 8 - Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla diretta-

mente ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento.

La dizione "gestione diretta" non implica pertanto necessariamente la conduzione personale dell'esercizio da parte del concessionario.

SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO

Art. 9 - In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito dal defunto, di cui ai punti A) e B) dell'art. 5 (requisiti preferenziali) dovrà ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo.

Lo stesso si dica in caso di cessazione definitiva di attività del titolare dell'attrazione; il punteggio acquisito (di cui ai punti A) e B) dell'art. 5) sarà trasferito inalterato all'esercente, parente di primo grado già coadiuvante all'esercizio, che subentra nella gestione.

Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo, il punteggio di cui al punto A) dell'art. 5, è dallo stesso acquisito, ridotto però del 30%.

Ove la titolarità dell'attrazione, già esistente nell'organico, sia modificata rispetto alla precedente cui erano state rilasciate le concessioni (es. Ditta singola in binomio, in Società e simili), il punteggio di cui al punto A) dell'art. 5 sarà ridotto del 40%.

SUB-CONCESSIONE

X Art. 10 - E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

COMITATO ORGANIZZATIVO

Art. 11 - L'assemblea dei partecipanti al parco nominerà un "Comitato Organizzativo" il quale si farà da portavoce dei concessionari presso l'Amministrazione Comunale.

Dovrà curare l'organizzazione delle varie manifestazioni preventivamente concordate in assemblea, ripartendo equamente le spese fra tutti i concessionari secondo i parametri e le modalità consuete, salvo diverse norme stabilite in assemblea.

ONERI DEI CONCESSIONARI

Art. 12 - Il concessionario è tenuto a corrispondere, per l'effettiva occupazione dell'area, quanto previsto dall'applicazione delle normative vigenti ridotto al 20% (Legge 18/03/1968 n. 337) con esclusione di qualsiasi aumento anche in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Non è tenuto a contribuire a spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza del parco, salvo non fossero state precedentemente concordate con il comitato organizzativo di cui all'art. 11.

ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

Art. 13 - Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie, ecc...) abitualmente autorizzate e, dislocate compatibilmente in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

Le attività commerciali devono mantenere, in termini di occupazione complessiva lineare, la situazione esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 14 - Nel caso dovessero sorgere dubbi o contestazioni inerenti l'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, si precisa che l'organo competente a darne corretta interpretazione sarà costituito esclusivamente da una commissione paritetica delle organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto.

Tale commissione rimane unico competente interlocutore anche in caso di variazione delle norme in esso contenute.

SEZIONE II

CONCESSIONE AREE PER PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI (art. 7 - L. n.337/1968)

Art. 15 - Si considerano parchi divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel Comune da organizzatori qualificati specie in concomitanza di esposizioni e mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche stagionali e in occasioni diverse.

L'organizzazione è vietata in occasione di sagre e fiere.

Tra un parco di divertimenti e l'altro devono trascorrere 60 giorni dalla fine dell'uno all'inizio dell'altro, fatta salva la consuetudine.

Art. 16 - La concessione di aree per l'installazione dei parchi organizzati sarà fatta dando la preferenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo e che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decorosità che per correttezza di conduzione delle

singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione comunale e che abbia presentato regolare istanza.

Art. 17 - E' vietato all'esercente organizzatore concessionario dell'area di sub concedere ad altri organizzatori la stessa.

Art. 18 - L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi, ecc. e sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità.

Art. 19 - Gli esercenti che hanno intenzione di partecipare al parco, sono tenuti a presentare regolare istanza in carta semplice all'organizzatore, corredata da quanto previsto all'art. 3 presente regolamento, almeno 180 giorni prima della data di inizio del parco.

L'esercente, anche se abituale frequentatore, che non abbia ottemperato a quanto sopra è considerato rinunciatario a tutti gli effetti.

All'organizzatore cui è stata presentata l'istanza, compete l'obbligo di evaderla e dare riscontro scritto con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della data di inizio del parco. In difetto di ciò, la domanda è da considerarsi accettata a tutti gli effetti.

L'organizzatore potrà stabilire norme di comportamento, sentito il parere dell'Amministrazione comunale, oltre a quelle previste nella concessione.

Rimangono valide tutte le norme della Sezione I[^] ai fini della accettazione, in quanto compatibili con la Sezione II[^].

Gli organizzatori dovranno altresì osservare le norme che saranno emanate dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo in materia di organizzazione di parchi.

Art. 20 - I requisiti di preferenza di cui all'art. 5 della Sezione I^a devono essere osservati dai concessionari organizzatori nella scelta delle attrazioni per la formazione dei parchi.

SEZIONE III^a

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 21 - Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti parco divertimenti, valgono le norme fissate agli artt. 2-3-5-7-8-10-12.

I complessi o le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire rispettivamente non prima di 60 o 30 giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti parchi divertimento.

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione, due medie, due piccole; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc.

Non devono assolutamente essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante, previste nell'elenco ministeriale delle attrazioni, sprovviste di nulla osta ministeriale.

SEZIONE IV^

DISPOSIZIONI FINALI

Autorizzazioni in aree private
demaniali e patrimoniali

Art. 22 - Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle organizzazioni sindacali della categoria e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

* * * * *

* * *

*